

In evidenza



Il punto di pratica professionale

Decreto sviluppo convertito in legge: le novità per l'amministrazione del personale



Il punto di pratica professionale

Addizionali comunali e regionali: l'applicazione dopo le ultime novità normative



Sintesi operative Paghe e Contributi

Ferie e permessi: gestione della trasformazione da *full-time* a *part-time*



Le notizie *flash*

- Pubblicata la legge di conversione del Decreto sviluppo pag.3
- Manovra al *rush* finale: il maxi emendamento cambia le regole pag.3
- Riforma dell'apprendistato: le Parti Sociali siglano il Testo Unico pag.4
- Obblighi contributivi per Rol e ex festività non godute pag.4
- Sospeso il versamento del contributo per il Fondo di solidarietà degli assicurativi pag.4
- Variati i tassi di rateizzazione Inail pag.5
- Congedo straordinario: rettifica al messaggio n.13013 pag.5
- Riscossione contributi per il Sisma in Abruzzo pag.5
- Nuova tornata di verifiche per gli invalidi pag.5
- No alla disoccupazione in caso di contratto pag.5
- Addizionale regionale: aliquote maggiorate per Calabria, Campania e Molise pag.6
- Congedo parentale e indennità di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento pag.6
- Parto prematuro e ricovero del neonato: possibile differire il congedo pag.6
- Nuovo regolamento su agenti chimici e cancerogeni: prime indicazioni pag.7
- Ispezioni coordinate aspettano l'emanazione di un decreto pag.7
- Incidente mortale: modalità di svolgimento delle ispezioni su vettore e committente pag.7
- Addizionale per le vittime dell'amianto: al 18 luglio il versamento degli armatori pag.8
- Tfr: indice di rivalutazione di giugno 2011 pag.8
- Lavoratori cassintegrati nel flusso UniEMens: proroga periodo transitorio pag.8
- Settore trasporto aereo: chiarimenti sul Fondo speciale disoccupazione pag.8
- Vettori aerei: i benefici per i dipendenti pag.8
- Fondo di solidarietà del settore bancario: raggiunto l'accordo pag.8
- Proroga mobilità in deroga per le regioni Campania e Sicilia pag.9
- Conciliazione monocratica: la parte assente può delegare pag.9
- Semplificazione fiscale: le dichiarazioni dei dipendenti per le detrazioni pag.9



Il punto di pratica professionale

- [Decreto sviluppo convertito in legge: le novità per l'amministrazione del personale](#) pag.10
- [Addizionali comunali e regionali: l'applicazione dopo le ultime novità normative](#) pag.14



Aggiornamenti professionali

- [L'autoliquidazione Inail 2010/2011 per il settore autotrasporto merci in conto terzi](#) pag.21
- [Distacco dei lavoratori extra U.E. in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate](#) pag.24



Sintesi operative Paghe e Contributi

- [Ferie e permessi: gestione della trasformazione da full-time a part-time](#) pag.27



Le notizie flash

a cura di Marina Ducci e Sara Cunego

IN PRIMO PIANO

[Presidente della Repubblica](#)
[Legge](#)
[12/07/2011 n.106](#)
[G.U.12/07/2011 n.160](#)



Publicata la legge di conversione del decreto sviluppo.

È stata pubblicata nella G.U. n.160 del 12 luglio la L. n.106/11 di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n.70 c.d. *decreto sviluppo*.

Per maggiori informazioni sul tema si consulti l'articolo pubblicato a pagina 10 di questa circolare.

[Govern](#)
[Emendamento alla](#)
[Manovra Correttiva](#)
[Bozza](#)



Manovra al *rush* finale: il maxi emendamento cambia le regole.

Oggi saranno approvate dalla Camera le modifiche apportate tramite maxiemendamento alla Manovra correttiva, D.L. n.98/11, e la legge di conversione verrà pubblicata nella G.U. del 16 luglio 2011. Il maxiemendamento apporta diverse variazioni al testo del D.L. in precedenza pubblicato in Gazzetta, fra cui si segnalano quelle d'interesse per gli operatori del mondo del lavoro:

- il *forfait* del 5 per cento per le attività di nuova costituzione potrà essere applicato anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello d'inizio dell'attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento dei 35 anni di età. Torna dunque il limite dei 35 anni per l'applicazione del forfettino;
- tranne che per le professioni ove "è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale" (art.33, co.5 della Costituzione) il Governo avrà 8 mesi per proporre una riforma e per ciò che non verrà regolamentato si applicherà la liberalizzazione;
- è confermato il meccanismo di limitazione crescente della perequazione fino al 2013 per gli scaglioni fino a 1.428,00, fino a 2.300,00 e oltre 2.300,00 euro. La limitazione non tocca le pensioni che arrivano fino a 1.428,00 euro, mentre viene riconosciuto solo il 70% della rivalutazione alle pensioni della fascia intermedia. Oltre i 2.300,00 euro, viene confermato il blocco totale della perequazione;
- viene introdotto, a partire dal 2013, il sistema che adeguerà i requisiti pensionistici alla speranza di vita, secondo i dati Istat;
- dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatorie, i cui importi superino i 90.000,00 euro lordi annui, sono assoggettati a un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente tale importo fino a 150.000,00 euro e pari al 10% per la parte eccedente 150.000,00 euro;
- l'accesso al pensionamento indipendentemente dai requisiti anagrafici viene posticipato: la maturazione dei requisiti viene prorogata di un mese per quanti lo maturano nel 2012, di due mesi per la maturazione nel 2013 e di tre mesi per la maturazione al 1° gennaio 2014;
- verranno ridotti del 5%, a decorrere dal 2013, e del 20%, a decorrere dal 2014 - se entro il 30 settembre non verranno adottati provvedimenti in materia fiscale e assistenziale che riordinino la spesa in materia sociale - i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previsti dall'allegato C *bis* alla Manovra, fra cui si segnalano: agevolazioni per la casa, per la famiglia, gli sgravi concessi sui redditi da lavoro e sulle pensioni, la detassazione dei premi di produttività, la deduzione dei contributi versati alla previdenza integrativa ecc.

Per maggiori informazioni sulla Manovra correttiva si rimanda all'articolo che verrà pubblicato la settimana prossima sulla rivista.

[Testo Unico apprendistato](#)



Riforma dell'apprendistato: le Parti Sociali siglano il Testo Unico.

In data 11 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro, è stata siglata l'intesa con le Parti Sociali sul testo unico sull'apprendistato, già concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 7 luglio.

Manca solo il parere delle commissioni parlamentari e, infine, il Consiglio dei Ministri, sentite un'ultima volta le parti sociali, varerà il testo definitivo. Nelle previsioni del Ministero tale *iter* si concluderà entro la ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

[Inps
Circolare
08/07/2011
n.92](#)

[Messaggio
13/07/2011
n.14605](#)



Obblighi contributivi per Rol e ex festività non godute.

L'Inps, con circolare n.92 datata 8 luglio 2011, ha fornito, rifacendosi alle indicazioni del Ministero del Lavoro, i chiarimenti operativi relativi alla scadenza dell'obbligo contributivo per i permessi per Rol e festività non godute. In presenza di una previsione contrattuale collettiva, nazionale, aziendale ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (*c.d. Rol*) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di un'indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine indipendentemente dall'avvenuta corresponsione delle somme.

Dal punto di vista operativo, ai fini del versamento, i datori di lavoro sommeranno l'importo corrispondente al compenso per Rol e/o ex Festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza e inseriranno il relativo ammontare nell'elemento <Imponibile> presente nella sezione individuale del flusso UniEMens.

Nel caso in cui, in un momento successivo a quello dell'assolvimento dell'obbligazione contributiva, i permessi a titolo di Rol o ex festività vengano effettivamente fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato utilizzando la specifica variabile retributiva con la causale FERIE presente in <Dati retributivi> della sezione individuale del flusso UniEMens e si atterranno alla prassi già in uso per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.

Inoltre l'Istituto, con messaggio n.14605, a integrazione della circolare sopraccitata, chiarisce che nel caso in cui né la contrattazione né le parti abbiano stabilito alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva.

Per quanto riguarda la contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per Rol o ex festività non godute, potrà essere versata dai datori di lavoro, senza oneri accessori, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 17 ottobre 2011 e il compenso per Rol e/o ex festività non godute dovrà essere sommato alla retribuzione del mese in cui si effettua il pagamento.






CONTRIBUTI E PREMI

[Inps
Messaggio
08/07/2011
n.14285](#)



Sospeso il versamento del contributo per il Fondo di solidarietà degli assicurativi.

L'Inps, con messaggio n.14285, rende noto che, per il periodo giugno-dicembre 2011, è sospeso il versamento del contributo ordinario di finanziamento del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

| | |
|--|--|
| <p>Inail Circolare 14/07/2011 n.38</p>  | <p>Variati i tassi di rateizzazione Inail.</p> <p>L'Inail, con circolare n.38 del 14 luglio 2011, a seguito della variazione del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'euro sistema stabilito dalla Banca Centrale Europea nella misura dell'1,50%, fissa a: 7,50 la percentuale di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori e al 7,00 quella per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.</p> <p>Tale nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentate a partire dal 13 luglio 2011; • presentate in data anteriore al 13 luglio 2011 a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione; - la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 13 luglio 2011 o successiva. <p>In allegato alla circolare è stato inserito un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell'ultimo periodo.</p> |
| <p>Inps Messaggio 13/07/2011 n.14568</p>  | <p>Congedo straordinario: rettifica al messaggio n.13013.</p> <p>L'Inps, con messaggio n.13013 del 17 giugno, aveva chiarito che il lavoratore in congedo straordinario non realizza le condizioni per il versamento al Fondo di tesoreria.</p> <p>Con messaggio n.14568 del 13 luglio l'Istituto interviene sul precedente messaggio, rettificando gli importi comunicati come segue: per il 2011, il limite massimo per l'indennità per congedo straordinario è stabilito in € 44.276,32, di cui € 33.290,00 a titolo di indennità economica annua e € 10.986,32 per la copertura della contribuzione figurativa.</p> |
| <p>Inps Messaggio 13/07/2011 n.14604</p>  | <p>Riscossione contributi per il Sisma in Abruzzo.</p> <p>L'Inps, con messaggio n.14604 del 13 luglio scorso, ricorda che in relazione al recupero dei contributi sospesi nella regione Abruzzo per il sisma del 6 aprile 2009, il decreto Milleproroghe ha sospeso la riscossione delle rate fino al 31 ottobre 2011. La prima rata da versare secondo le modalità indicate nella circolare n.117/10 è quindi in scadenza nel prossimo mese di novembre. L'Istituto fornirà comunque le necessarie informazioni e istruzioni in relazione ai contenuti dell'apposita circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, in fase di emanazione.</p> |
| PRESTAZIONI | |
| <p>Inps Messaggio 08/07/2011 n.14337</p>  | <p>Nuova tornata di verifiche per gli invalidi.</p> <p>L'Inps, con messaggio n.14337 datato 8 luglio 2011, comunica di aver programmato delle verifiche straordinarie, per l'anno in corso, di valutazione dei requisiti per il mantenimento dei benefici di invalidità civile, sordità e cecità civile.</p> |
| <p>Inps Messaggio n.14520</p>  | <p>No alla disoccupazione in caso di contratto.</p> <p>L'Inps, con messaggio n.14520, ha precisato che nel caso in cui il contratto di lavoro agricolo si collochi in un periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non è dovuta l'erogazione dell'indennità stessa.</p> |

TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

[Agenzia delle Entrate](#)
[Comunicato stampa](#)
[23/06/2011](#)



Addizionale regionale: aliquote maggiorate per Calabria, Campania e Molise.

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 23 giugno 2011, ha confermato per le regioni Calabria, Campania e Molise l'applicazione delle maggiorazioni dell'aliquota, dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali, che ha effetto sugli acconti Irap, e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura di 0,30.

Per quanto riguarda l'incremento di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale Irpef, per l'anno d'imposta 2011 produce effetti nell'anno 2012.

Per i lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno, i datori di lavoro dovranno trattenere, in sede di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale 2011, oltre a quello delle rate residue dell'addizionale regionale 2010, applicando l'aliquota maggiorata dell'1,70.

PREVIDENZA

Inps
Messaggio
17/06/2011
n.13041



Congedo parentale e indennità di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento.

L'Inps, con messaggio n.13041 del 17 giugno, fornisce chiarimenti in merito al diritto all'indennità di maternità e al congedo parentale spettante alle lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento.

Il congedo parentale spetta alle lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, per un periodo di tre mesi entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o affidamento. Rimane fermo che il congedo parentale non è comunque fruibile oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore adottato/affidato.

Invece l'indennità di maternità spetta, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, a condizione che il minore stesso, all'atto dell'adozione o affidamento, non abbia superato i 6 anni di età se trattasi di adozione o affidamento nazionale, adottivo o non preadottivo oppure i 18 anni di età se trattasi di adozione o affidamento preadottivo internazionale.

Inps
Messaggio
11/07/2011
n.14448



Parto prematuro e ricovero del neonato: possibile differire il congedo.

L'Inps, con messaggio n.14448, riprende la sentenza n.116/11 della Corte Costituzionale e chiarisce che, in caso di parto prematuro e di ricovero del bimbo in una struttura ospedaliera, la lavoratrice madre può posticipare l'astensione obbligatoria dal lavoro al momento del rientro del bambino in famiglia. Tale facoltà viene estesa al padre qualora si avvalga dell'astensione al posto della madre per decesso, grave infermità, affidamento esclusivo.

Il genitore può quindi chiedere di continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa fino alla data delle dimissioni del neonato.

Tale possibilità non si profila quando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi, né in caso di parto "a termine".

L'Istituto chiarisce inoltre le modalità per effettuare la richiesta da parte del lavoratore: in particolare è necessario presentare la certificazione sanitaria dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l'immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.

SALUTE E SICUREZZA

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#)
[Nota](#)
[30/06/2011](#)
[n.14877](#)



Nuovo regolamento su agenti chimici e cancerogeni: prime indicazioni.

Il Ministero del Lavoro, con nota n.14877 del 30 giugno scorso, fornisce le prime indicazioni esplicative in merito alla protezione da agenti chimici e cancerogeni, in base ai regolamenti CE n.1272/08 CLP (*Classification Labelling Packaging*) e al regolamento Ue n.453/10, che apporta modifiche al regolamento Reach n.1907/06.

Il Ministero precisa, in particolare, la nuova modalità di etichettatura e la necessità di aggiornare la formazione e informazione dei dipendenti.

ISPEZIONI

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#)
[Circolare](#)
[04/07/2011](#)
[n.16](#)



Ispezioni coordinate aspettano l'emanazione di un decreto.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con circolare n.16 del 4 luglio 2011, ancora prima della conversione in legge del decreto Sviluppo (entrata in vigore il 13 luglio) ha chiarito ai propri ispettori che, in attesa del decreto di natura non regolamentare, che disporrà le modalità di svolgimento delle ispezioni coordinate fra i vari enti, dovranno continuare ad operare con le vecchie modalità già applicate.

Il coordinamento degli enti ispettivi per l'effettuazione di ispezioni unificate, di durata non superiore ai 15 giorni nell'arco di sei mesi, non potrà essere attuato fino all'emanazione di un decreto che definirà le modalità di programmazione, coordinamento e informativa reciproca, fattori indispensabili per l'applicazione del nuovo sistema ispettivo.

Incidente mortale: modalità di svolgimento delle ispezioni su vettore e committente.

Con nota congiunta del 18 maggio 2011 i Ministeri dell'Interno e dei trasporti hanno fornito dei chiarimenti sull'applicazione delle previsioni dell'art.7, co.7-*bis* del D.Lgs. n.286/05 che prevede la verifica ispettiva presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce, in caso di incidente mortale o che abbia provocato gravi lesioni, e la violazione sia commessa a bordo di un veicolo per la cui guida è necessaria la patente C o C+E si dovrà effettuare.

La nota chiarisce che tale verifica scatterà solo nel caso in cui l'incidente abbia le seguenti caratteristiche:

- incidente che abbia provocato la morte o gravi lesioni con violazione delle norme del codice della strada;
- solo per veicoli che effettuano trasporto di merci per conto terzi e non anche al settore del trasporto di cose in conto proprio.

La verifica verrà effettuata su strada per gli aspetti documentali per il vettore e per il committente, per il caricatore e per il proprietario di merce verrà effettuata dall'organo di polizia e riguarderà il rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, in particolare:

- ✓ esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto e dei titoli abilitativi;
- ✓ corretta compilazione della scheda di trasporto quando non ci sia un contratto stipulato in forma scritta.

[Ministero dell'Interno con Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti](#)
[Nota](#)
[18/05/2011](#)
[Prot. n.12409](#)



ADEMPIMENTI

Addizionale per le vittime dell'amianto: al 18 luglio il versamento degli armatori.

L'Ipsema, sul proprio sito, ricorda agli armatori che dovrà essere versata entro il 18 luglio 2011 l'addizionale relativa agli anni 2008 e 2009, per finanziare il Fondo per le vittime dell'amianto, nella misura dello 0,03% che si applica alle imprese che svolgono l'attività lavorativa nelle categorie del trasporto passeggeri e trasporto merci.

L'istituto sottolinea che il versamento dell'importo complessivo dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il bollettino di conto corrente postale già precompilato e con l'importo segnalato sulla base della denuncia definitiva di autoliquidazione per gli anni 2008 e 2009.

Grazie alle somme incassate tramite l'addizionale verranno adeguate le prestazioni economiche riconosciute ai titolari di rendite di malattie asbesto correlate ed entro il prossimo mese di settembre si prevede l'avvio dei pagamenti delle prime tranche agli aventi diritto.

[Ipsema
sito](#)



[Istat
Comunicato
stampa
14/07/2011](#)



Tfr: indice di rivalutazione di giugno 2011.

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di giugno 2011, è pari al 2,088403%. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di giugno è pari a 102,6.

Lavoratori cassintegrati nel flusso UniEMens: proroga periodo transitorio.

L'Inps, con messaggio n.14561 del 13 luglio, comunica che la fase transitoria per la compilazione del flusso UniEMens con i dati relativi ai lavoratori in cassa di integrazione o in attesa della relativa concessione, è prorogato al 31 dicembre 2011. Fino a questa data i lavoratori potranno quindi continuare a usare il modulo SR41.

Inizialmente il termine del periodo di transizione coincideva con il periodo di paga di giugno.

[Inps
Messaggio
13/07/2011
n.14561](#)



AMMORTIZZATORI

Settore trasporto aereo: chiarimenti sul Fondo speciale disoccupazione.

L'Inps, con circolare n.93 datata 8 luglio 2011, chiarisce che qualora il lavoratore percepisca l'indennità di mobilità in forma anticipata in unica soluzione, le prestazioni del Fondo non potranno essere erogate con la medesima modalità.

[Inps
Circolare
08/07/2011
n.93](#)



Vettori aerei: i benefici per i dipendenti.

L'Inps, con circolare n.94 dell'8 luglio, fornisce istruzioni in relazione ad alcuni benefici destinati al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate. In particolare vengono date indicazioni su: estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità al personale; disposizioni urgenti in materia di ristrutturazioni di grandi imprese in crisi; gestione amministrativa delle comunicazioni preventive e delle comunicazioni e sussistenza del diritto alle prestazioni; salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aeronautiche; attività lavorativa svolta all'estero dal personale. Viene anche precisato che le disposizioni contenute nella circolare sostituiscono la circolare n.73/08 e il messaggio n.23240/10.

[Inps
Circolare
08/07/2011
n.94](#)



[Accordo quadro](#)



Fondo di solidarietà del settore bancario: raggiunto l'accordo.

In data 8 luglio 2011, l'ABI e la Dircredito-FD, la Fabi, la Fiba-Cisl, la Fisac-Cgil, la Sinfub la Ugl Credito e la UilCa, hanno sottoscritto un Accordo Quadro sul fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionali, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito.

Inps
Messaggio
07/07/2011
n.14228



Proroga mobilità in deroga per le regioni Campania e Sicilia.

L'Inps, con messaggio n.14228 del 7 luglio 2011, rende noto che è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il trattamento di mobilità in favore dei lavoratori di Campania e Sicilia già destinatari del beneficio.

CONTENZIOSO

Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali
Nota
11/07/2011
n.12086



Conciliazione monocratica: la parte assente può delegare.

Il Ministero del Lavoro, con nota n.12086 dell'11 luglio, chiarisce che nella conciliazione monocratica la parte assente può incaricare un proprio rappresentante presentando una delega a conciliare e la copia del documento di identità. Non è pertanto necessaria l'autenticazione della firma da parte di un notaio o di un funzionario della DPL.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

a cura di Aldo Ciccarella - Esperto in materia previdenziale

[INPDAP](#)
[DCP](#)
[Nota operativa](#)
[13/07/2011](#)
[n.26](#)



Semplificazione fiscale: le dichiarazioni dei dipendenti per le detrazioni.

Con nota operativa n.26 del 13 luglio 2011, l'Inpdap – Direzione Centrale Previdenza ha fornito importanti chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore dell'art.7, co.2, lett.e) della L. n.102, di modifica dell'art.23, co.2, lett.a), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n.600 "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*" che ha stabilito che la dichiarazione del percipiente, ai fini delle detrazioni, di cui all'art.12 del predetto T.U., ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

In particolare, ha precisato che i contribuenti non hanno più l'obbligo di presentare ogni anno all'Istituto, quale sostituto d'imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza e ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l'attribuzione del beneficio fiscale.

Pertanto, l'Istituto riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell'ultima dichiarazione/richiesta presentata dal contribuente, che avrà tuttavia l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione che possa incidere sulla corretta determinazione delle detrazioni spettanti per familiari a carico.

L'Istituto chiarisce che anche per i soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione entro il 31 maggio, come richiesto, non sospenderà l'attribuzione del beneficio fiscale con la rata di agosto diversamente da quanto era stato comunicato con la nota operativa n.7 del 2 febbraio 2011, e le sedi dovranno tempestivamente inserire a sistema ogni eventuale richiesta di revoca e/o variazione che sarà presentata dal contribuente pensionato.



Decreto sviluppo convertito in legge: le novità per l'amministrazione del personale

a cura di Luca Vannoni – Consulente aziendale in Crema

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2011, è entrata in vigore dal 13 luglio 2011 il [D.L. 13 maggio 2011, n.70](#) (Decreto Sviluppo), con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 12 luglio 2011, n.106.

Tra le disposizioni che riguardano i rapporti di lavoro e l'amministrazione del personale, si segnalano il credito d'imposta per il lavoro stabile nel Mezzogiorno e per la ricerca scientifica, la regolamentazione delle attività ispettive nelle aziende, la modifica delle condizioni di utilizzo del contratto di inserimento per le donne, la semplificazione delle regole in materia di privacy e la carta d'identità elettronica.

Sicuramente la disposizione più rilevante è rappresentata dalla reintroduzione del credito d'imposta per il lavoro stabile nel Mezzogiorno, finalizzato a incentivare le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto Sviluppo, dei lavoratori qualificati come svantaggiati.

È opportuno sin da subito sottolineare che per la piena operatività del credito di imposta è necessario attendere un Decreto Ministeriale, che ne dovrà definirne la copertura finanziaria, e l'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Nella tabella che segue si riepilogano le principali disposizioni in materia di lavoro, con i relativi rinvii normativi.

Le modifiche apportate in sede di conversione in Legge sono evidenziate in corsivo.

DECRETO SVILUPPO

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Art.1

In via sperimentale per gli anni **2011 e 2012** è previsto un credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o presso enti pubblici di ricerca.

In sede di conversione in legge, tra gli enti pubblici di ricerca sono stati aggiunti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, è **pari al 90% dell'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel periodo 2008-2010 e compete in tre quote annuali.**

Il credito di imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Per l'operatività è necessario attendere apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo credito d'imposta sostituisce il precedente, previsto dall'art.1, co.25 della L. n.220/10, ora conseguentemente abrogato.

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO

Art.2

È istituito un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato operate nel Mezzogiorno, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge.

Il credito riguarda le assunzioni operate nelle regioni dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, purché operate in aumento del numero di lavoratori a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, estensibili a 24 in caso di lavoratori "molto svantaggiati", così come definiti dal Regolamento CE n.800/08. Interessate all'applicazione sono le assunzioni riferite ai seguenti lavoratori:

- Svantaggiati:

- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- di età superiore ai 50 anni;
- che vivano soli con una o più persone a carico;
- occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo – donna;
- membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite.

- Molto svantaggiati:

- privi di impiego da almeno 24 mesi.

Il credito d'imposta è calcolato in base alla differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato in ciascun mese e il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato occupati nei 12 mesi precedenti *alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo, stante la modifica apportata in sede di conversione in legge. Nello stesso modo è stato modificato il co.7, dell'art.2: se il numero di dipendenti è inferiore o pari a quello mediamente rilevato nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, si decade dal credito di imposta.*

È stato inoltre aggiunto un nuovo co.7 bis, dove si precisa che in caso di decadenza del credito di imposta per la mancata conservazione dei posti di lavoro creati per 3 anni (2 PMI) ovvero per violazioni sostanziali fiscali e contributive con sanzioni non inferiori a 5.000,00 euro, il credito di imposta già fruito dovrà essere restituito. Nel caso di decadenza per le citate violazioni fiscali e contributive, il credito decade dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Il credito di imposta, finanziato con fondi strutturali europei, sarà detagliato, per quanto riguarda i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei Fondi strutturali europei, con decreto dal Ministro dell'Economia e Finanze (art.2-bis).

SETTORE TURISMO: SEMPLIFICAZIONE DELLA BUROCRAZIA

| | |
|--------------|---|
| Art.3 | Viene prevista la possibilità di costituire con DPCM, su richiesta delle imprese e con l'intesa delle Regioni, i distretti turistici, ai quali si applicheranno speciali semplificazioni a carattere amministrativo, come l'attivazione di sportelli unici Agenzia delle Entrate e Inps, e quelle derivanti dalla qualificazione dei distretti come zone a burocrazia zero. |
|--------------|---|

PRIVACY E RAPPORTI DI LAVORO

| | |
|--------------|---|
| Art.6 | <p>Sono semplificati gli obblighi in materia di <i>privacy</i>. Innanzitutto non sono soggetti al Codice della Privacy il trattamento di dati relativi a rapporti intercorrenti tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni aventi finalità amministrativo - contabili. Mediante l'introduzione del co.5-<i>bis</i> all'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si esclude espressamente l'obbligo di informativa in materia di <i>privacy</i> in caso di ricezione di <i>curricula</i>, inviati spontaneamente per un'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. I soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili, ovvero dati sensibili relativi ai propri dipendenti e collaboratori, non sono più tenuti all'elaborazione del documento programmatico sulla sicurezza, ora sostituito dall'obbligo di autocertificazione.</p> <p><i>Inoltre, tra le semplificazioni burocratiche si prevede nella modifica apportata nella conversione in legge, la "riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali".</i></p> |
|--------------|---|

VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

| | |
|----------------------------|--|
| Art.7, co.1, lett.h | I versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui cadano il sabato o un giorno festivo. |
|----------------------------|--|

ACCESSI ISPETTIVI

| | |
|--------------------------------|--|
| Art.7, co.2, lett.a e b | <p>Gli accessi ispettivi nelle imprese dovranno rispettare le seguenti regole:</p> <ol style="list-style-type: none">1. saranno svolti nel principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;2. i principi della non ripetizione e della contestualità non si applicano agli accessi in materia di sicurezza del lavoro e in caso ragioni di necessità e urgenza, debitamente motivate;3. il periodo di permanenza presso le imprese e lavoratori autonomi non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di ciascun trimestre. <p>Il co.2, lett.d), dell'art.7 estende inoltre espressamente l'applicabilità dello statuto del contribuente (art.12, L. n.212/00) alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.</p> |
|--------------------------------|--|

RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

| | |
|----------------------------|---|
| Art.7, co.2, lett.t | Viene ridefinita la competenza dell'Inps relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. |
|----------------------------|---|

DETRAZIONI D'IMPOSTA

| | |
|--------------------------------|--|
| Art.7, co.1, lett.e e f | È eliminato l'obbligo di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni d'imposta per familiari a carico, per lavoratori dipendenti e i pensionati. La comunicazione sarà necessaria solo in caso di variazioni. |
|--------------------------------|--|

RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

| | |
|----------------------------|--|
| Art.7, co.2, lett.n | <i>In sede di conversione in legge, è stato stabilito che, in caso di impugnazione dell'atto esecutivo, è sospesa l'esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione: tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.</i> |
|----------------------------|--|

VERSAMENTI FISCALI ENTI PUBBLICI

| | |
|---|---|
| Art.7, co.1, lett. r e co.2, lett.bb | <i>A decorrere dal 1° luglio 2011, è unificata la data per i versamenti fiscali da parte degli Enti Pubblici, mediante F24 EP: le somme devono essere versate entro il 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.</i> |
|---|---|

CONTRATTO DI INSERIMENTO PER LE DONNE

| | |
|--------------------|---|
| Art.8, co.1 | Il contratto di inserimento, ai sensi dell'art.54, D.Lgs. n.276/03, può essere utilizzato con le donne di qualsiasi età, residenti in aree a bassa occupazione femminile, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Inoltre il sistema degli incentivi all'occupazione dovrà seguire le regole previste dal regolamento 6 agosto 2008, n.800/08, della Commissione UE, in sostituzione del regolamento n.2204/02. |
|--------------------|---|

CESSIONE DI AZIENDA NELL'ANNO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA

| | |
|----------------------------|--|
| Art.8, co.3, lett.c | Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, nel caso sia avvenuta, per cedente e cessionario, la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria entro 1 anno dalla cessione, opera la responsabilità solidale per i debiti maturati dalla cessionaria fino alla data di insolvenza. |
|----------------------------|--|

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

| | |
|---------------|---|
| Art.10 | Viene semplificato il procedimento per il rilascio della carta di identità elettronica. |
|---------------|---|



Addizionali comunali e regionali: l'applicazione dopo le ultime novità normative

a cura di Roberto Chiumiento – Esperto in materia fiscale, Docente Scuola Superiore di Economia e Finanza

Al fine di offrire un quadro completo, anche in ordine agli adempimenti dei sostituti d'imposta circa il prelievo delle addizionali, occorre partire dalle più recenti disposizioni normative introdotte dal legislatore. Com'è noto, nell'art.5 del D.Lgs. n.23/11 sul federalismo fiscale e municipale, è stata prevista la graduale rimozione della sospensione del potere di istituire o alzare le aliquote delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni¹.

Con la [risoluzione n.1/DF del 2 maggio 2011](#), il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze, rispondendo all'interpello di un Comune, e alla luce della tempistica imposta dal D.Lgs. n.23/11, la quale prevede 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore dello stesso decreto - 7 aprile 2011 - per l'approvazione del regolamento attuativo recante le modalità e i termini per gestire il c.d. "sblocco" delle addizionali comunali, ha precisato che:

- ▶ gli enti che ancora non hanno applicato l'addizionale comunale o hanno deliberato aliquote al di sotto dello 0,4% potranno deliberare non prima del 7 giugno, data entro la quale è atteso il regolamento che disciplinerà le modalità di applicazione delle sostanziali novità²;
- ▶ eventuali delibere "promosse" prima di quella data saranno ugualmente pubblicate sul sito www.finanze.gov.it, come stabilito dall'art.1, co.4, del DM 31 maggio 2002, ma recheranno l'indicazione "SOSPESA", proprio per segnalare l'inefficacia.

In ogni caso, però, non si dovrà oltrepassare la soglia dello 0,4% nei primi due anni e l'addizionale comunale non potrà essere istituita o aumentata nella misura massima dello 0,2% annuo.

Inoltre la risoluzione ribadisce anche che lo "sblocco" prende il via dal periodo d'imposta 2011, lasciando fuori il periodo d'imposta 2010. Pertanto il termine del 31 marzo indicato nel co.8 dell'art.14 del D.Lgs. n.23/11 si deve intendere riferito esclusivamente alla validità delle delibere riguardanti il 2010 e pubblicate sul sito www.finanze.gov.it, relative alla conferma o riduzione di addizionali già applicate o all'introduzione della soglia di esenzione.

Il documento di prassi ricorda, infine, che *"le deliberazioni concernenti le entrate degli enti locali devono necessariamente precedere l'approvazione del bilancio di previsione"* e vanno allegate al bilancio di previsione. Pertanto gli enti con bilancio 2011 già approvato, aventi i presupposti per modificare o istituire l'addizionale, dovranno provvedere *"con la massima urgenza, ad apportare una variazione di bilancio"* che tenga conto delle nuove entrate.

¹ Il divieto di istituire nuovi tributi o maggiorazioni fu introdotto dal D.L. n.93/08, più volte confermato da altri provvedimenti legislativi e, infine, ribadito dalla legge di stabilità 2011 (art.1, co.123, L. n.220/10).

² Qualora alla data del 6 giugno 2011 il regolamento non sia ancora stato emanato, soltanto allora gli enti che attualmente non riscuotono l'addizionale o la riscuotono con un'aliquota inferiore allo 0,4% potranno introdurla o aumentarla.

Infine per le amministrazioni locali con l'addizionale comunale all'Irpef al momento vigente, pari o superiore allo 0,4%, occorre attendere l'emanazione del più volte citato regolamento, previsto dall'art.5 del D.Lgs. n.23/11, che ad oggi non risulta essere stato ancora emanato.

La base imponibile per il calcolo delle addizionali

Le addizionali all'Irpef da destinare a Comuni e Regioni sono ulteriori imposte sul reddito imponibile prodotto, i cui soggetti passivi sono tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'imposta principale, ossia l'Irpef³.

Entrambe le norme istitutive⁴ dettano regole particolari per il prelievo delle addizionali dovute relativamente ai redditi di lavoro dipendente.

Per tali redditi, infatti, le modalità di prelievo delle addizionali coinvolgono il sostituto d'imposta che provvede:

- ➔ alla determinazione dell'importo dovuto in sede di conguaglio fiscale;
- ➔ al prelievo nel corso del periodo di imposta successivo (salvo l'ipotesi dell'acconto dell'addizionale comunale che è riferita all'anno in corso).

Prima di analizzare i distinti adempimenti, pare opportuno, tuttavia, ripercorrere brevemente le regole di tassazione delle addizionali di compartecipazione all'Irpef, focalizzando quanto di maggior interesse per i sostituti d'imposta.

La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze). In sostanza gli importi rilevanti ai fini della riduzione della base imponibile sono le spese che il contribuente sostiene, riconducibili all'art.10 Tuir.

| | |
|---|---|
| Reddito complessivo | + |
| Oneri deducibili | - |
| Rendita dell'abitazione principale e sue pertinenze | - |
| Base imponibile addizionali | = |

Il sostituto d'imposta avrà riguardo al reddito di lavoro dipendente corrisposto, tenendo conto degli oneri per i quali ha effettuato la trattenuta, come ad esempio i contributi per la previdenza complementare versati al fondo pensione a cui il dipendente ha aderito. Trattasi infatti di oneri deducibili di cui all'art.10, co.1, lett.e-bis) del Tuir, nel limite annuo di euro 5.164,57. Peraltro il riconoscimento della deduzione sul reddito certificato nel Cud deriva dallo specifico obbligo giuridico del sostituto, previsto dall'art.51, co.2, lett.h) del Tuir.

Nessun rilievo assume l'importo relativo alla rendita relativa all'abitazione principale, in quanto solitamente non comunicata al datore di lavoro e comunque irrilevante fiscalmente in virtù della previsione di cui all'art.10, co.3-bis) del Tuir, in quanto concorre al reddito complessivo ma è contestualmente dedotta per il medesimo importo.

In sostanza, ai fini degli adempimenti dei sostituti d'imposta, qualora l'onere da cui deriva la deduzione sia stato sostenuto dal lavoratore tramite l'intervento del sostituto,

³ Se il contribuente non è tenuto al pagamento dell'Irpef, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale. Sono pertanto esonerati dal versamento delle addizionali (C.M. 9/01/1998 n.3/E) i possessori di redditi:

- esenti da Irpef o tassati con imposte sostitutive Irpef;
- soggetti a tassazione separata;
- ai quali corrisponde un'Irpef dovuta al netto delle deduzioni/detrazioni e dei crediti di imposta di ammontare pari a zero o non superiore ad euro 12 (art.1, co.137, L. n.266/05).

⁴ Art.50, D.Lgs. n.446/97 per l'addizionale regionale e art.1, D.Lgs. n.360/98 per l'addizionale comunale.

quest'ultimo deve evidenziare, nel punto 1 del Cud, il reddito complessivo al netto dell'onere, importo che rappresenta anche la base imponibile delle addizionali.

| ESEMPIO | |
|---|----------------|
| ➤ Reddito lordo annuo | euro 37.650,00 |
| ➤ Contributo complessivo (ad esclusione del Tfr) versato al fondo pensione (euro 1.700,00 a carico del lavoratore ed euro 1.700,00 a carico del datore di lavoro) | euro 3.400,00 |
| ➤ Oneri deducibili riconosciuti dal datore di lavoro, con trattenuta in busta paga (contributo per la previdenza complementare a carico del lavoratore - cfr. circolare n.70/E del 18 dicembre 2007 - cap. 2.3) | euro 1.700,00 |
| ➤ Reddito imponibile Irpef e addizionali annui | euro 35.950,00 |

Misure, aliquote ed esenzioni

Ai fini di determinare correttamente gli importi dovuti a titolo di addizionali di compartecipazione all'Irpef occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza e **differenti sono le regole che i predetti enti devono seguire al fine di rendere pubbliche, anche per i sostituti d'imposta, le proprie determinazioni.**

Addizionali regionali

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita per legge **nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4%**. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima dell'1,4%.



I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale (da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale secondo quanto disposto dall'art.50, co.3, D.Lgs. n.446/97) hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera.

Con un [comunicato stampa del 23 giugno 2011](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze (ripreso nei contenuti dall'Agenzia delle Entrate) hanno reso noto che nelle regioni Calabria, Campania e Molise, per l'anno d'imposta 2011, è confermata l'applicazione delle vigenti maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura di 0,30.

In particolare, per quanto riguarda l'incremento di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale Irpef, per l'anno d'imposta 2011, previsto per le citate regioni, è stato chiarito che lo stesso produce i propri effetti nell'anno 2012 (proprio in virtù del prelievo rateizzato del tributo nell'anno successivo).

Tuttavia in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno, i datori di lavoro devono trattenere, in sede di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale 2011 (oltre a quello delle rate residue dell'addizionale regionale 2010) applicando l'aliquota maggiorata dell'1,70%.

Addizionali comunali

L'aliquota dell'addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni **fino allo 0,8%**, così come previsto dall'art.1, co.3, D.Lgs. n.360/98, inoltre ogni Comune può prevedere, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione⁵ sotto la quale il tributo non è dovuto. Per quei Comuni che non hanno rispettato il c.d. "*patto di stabilità*" l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%, anche se nel Comune è stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%.

Per conoscere le aliquote si può consultare il sito *internet* del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione "*Fiscalità locale*", o direttamente i siti *internet* delle Regioni e degli Enti locali. Resta fermo che, ai fini dell'efficacia della deliberazione comunale (e quindi anche dell'applicazione dell'aliquota da parte dei sostituti d'imposta), l'art.11, della L. n.383/01, prevede l'obbligatoria pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'efficacia delle delibere dei Comuni inerenti l'addizionale comunale la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.92/E/01 prevede che: "*una volta intervenuta la pubblicazione sul sito informatico, gli effetti della variazione o istituzione dell'aliquota **si producono dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito***".

L'esenzione relativa all'addizionale comunale Irpef viene applicata automaticamente, da parte del sostituto d'imposta, anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente, se il reddito imponibile dell'anno precedente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal Comune di residenza. Tale precisazione è stata fornita con la circolare n.23/E del 20 aprile 2007, da parte dell'Agenzia delle Entrate con la quale si sono forniti ulteriori chiarimenti in materia di addizionali.

⇒ Rilevanza della pubblicazione sul sito informatico per le addizionali comunali - cessazione del rapporto di lavoro

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la circolare dell'Amministrazione Finanziaria, n.15/E del 5 marzo 2008, ai fini della corretta individuazione dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Irpef, ha fornito alcune precisazioni in senso rassicurante per i sostituti d'imposta, preoccupati dal fatto che il sopra citato sito informatico gestito dal Dipartimento delle Politiche fiscali sia sempre in continuo aggiornamento.

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che, ferma restando l'obbligatorietà per i Comuni della comunicazione per calcolare l'importo delle addizionali da trattenere il sostituto, deve fare riferimento alle **aliquote già pubblicate** e risultanti dai relativi elenchi disponibili sul sito, alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Considerato che la data di pubblicazione è sempre rinvenibile sul sito, il sostituto d'imposta non dovrà fornire alcuna prova aggiuntiva, riguardante la correttezza del proprio operato, qualora, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbia applicato l'aliquota che in tale data risultava regolarmente pubblicata.

Indipendentemente dalla misura del prelievo dovuto (parimenti rinvenibile dal sito) si ribadisce che, ai sensi dell'art.1, co.4 del D.Lgs. n.360/98, per l'addizionale comunale, l'ente locale creditore è quello nel quale il sostituito ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa e non quello (eventualmente differente) della cessazione.

⁵ Art.1, co.3-bis), D.Lgs. n.360/98.

Pertanto, supponendo che il Comune non abbia modificato l'aliquota, nel corso del periodo d'imposta 2011 ed essa sia stata fissata allo 0,4%, per le cessazioni dei dipendenti avvenute in tale anno l'aliquota da applicare sarà lo 0,4%.

Nella differente ipotesi, in cui il Comune avesse deliberato in data 20 giugno 2011 l'aumento dallo 0,4% allo 0,6% dell'addizionale comunale e fatto pubblicare la medesima delibera in data 30 giugno 2011, per le cessazioni intervenute antecedentemente a tale ultima data sarà vigente la precedente aliquota dello 0,4%. Ciò anche in relazione alle cessazioni dei rapporti di lavoro, avvenute tra la data della delibera - 20 giugno 2011 - e il giorno precedente la data di pubblicazione.

Modalità di prelievo per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

Com'è noto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, l'addizionale regionale e comunale all'Irpef viene determinata dai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, ciò sempre che non vi sia un diverso accordo tra le parti, che intenda derogare alla procedura della rateizzazione, prevista dal legislatore, specie in relazione a quei rapporti di collaborazioni che non prevedono regolarità nella corresponsione dei compensi (in tal senso la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/E/01 - risposta 5.9). In pratica il prelievo decorre dal mese successivo alle operazioni di conguaglio e, laddove esse siano effettuate a dicembre, la prima rata sarà prelevata a gennaio dell'anno successivo e l'ultima a novembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedente la fine del periodo d'imposta, l'importo dovuto è prelevato in **un'unica soluzione**, con l'obbligo di effettuazione del conguaglio per l'addizionale comunale, in relazione a quanto già prelevato in acconto (vedi oltre). Si ricorda, infatti, che per l'addizionale comunale l'art.1, co.4, D.Lgs. n.360/98, prevede l'obbligo di versamento di un acconto per l'anno successivo nella misura del 30%. L'acconto si calcola sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune, e viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.

Ai fini di individuare la Regione e il Comune a cui effettuare il versamento in base al domicilio fiscale del lavoratore (dopo aver controllato, nel caso dei Comuni, se questo è dovuto a seguito della pubblicazione della delibera sul sito informatico), il sostituto d'imposta deve aver riguardo alle seguenti date:

- **l'addizionale comunale** all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il **domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa**;
- **l'addizionale regionale** all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il **domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa** o, in alternativa, in presenza di cessazione del rapporto di lavoro, in tale momento⁶.

Si ricorda che, in ogni caso, il domicilio fiscale secondo l'art.58, co.2, DPR n.600/73, per le persone fisiche residenti in Italia, è quello alla cui anagrafe sono iscritti e gli effetti di un'eventuale variazione comunicata all'anagrafe **decorrono dal sessantesimo giorno successivo**.

⁶ L'art.50, co.5, D.Lgs. n.446/97 prevede che l'addizionale è dovuta alla Regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale: "...all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio" le quali, com'è noto, devono essere effettuate al termine del rapporto di lavoro (cfr. art. 23 DPR n.600/73).

ESEMPIO

Si supponga che il lavoratore abbia modificato il proprio domicilio fiscale (comunicandolo al proprio sostituto) in data 26 ottobre 2010 e si sia trasferito dal comune di Bologna al comune di San Giovanni in Persiceto (BO). Gli effetti di tale variazione hanno effetti anche sulla compilazione del CUD/2011 e sul calcolo dell'addizionale comunale, in quanto il Comune beneficiario dell'imposta per il periodo di imposta 2010 sarà Bologna, mentre quello per il 2011 sarà San Giovanni in Persiceto (BO)⁷. Occorre quindi verificare quale aliquota di addizionale comunale tale Comune ha deliberato e pubblicato per il 2011.

| Codice fiscale | | Cognome | | Nome | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------|----|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| Sesso (M o F) | | Data di nascita | | Prov. nasc. (sigla) | Previdenza complementare | Data iscrizione al fondo | Eventi eccezionali | | | | | |
| 4 | 5 | giorno | me | anno | 6 | 7 | 8 | 9 | giorno | me | anno | 11 |
| DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2010 | | | | | | | | | | | | |
| Comune | | Provincia (sigla) | | Codice comune | | | | | | | | |
| 12 | BOLOGNA | | 13 | BO A 944 | | | | | | | | |
| DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2010 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE | | | | | | | | | | | | |
| Comune | | Provincia (sigla) | | Codice comune | | | | | | | | |
| 15 | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | | 16 | BO G 467 | | | | | | | | |
| DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2011 | | | | | | | | | | | | |
| Comune | | Provincia (sigla) | | Codice comune | | | | | | | | |
| 17 | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | | 18 | BO G 467 | | | | | | | | |

In occasione della cessazione sarà, inoltre, necessario provvedere a un conguaglio al fine di regolarizzare l'imposta a titolo di addizionale comunale realmente dovuta sui redditi fino a quel momento erogati, dopo che, sul reddito complessivo dell'anno precedente, il sostituto aveva determinato l'acconto⁸.

Sotto il profilo operativo l'indicazione degli importi trattenuti nella certificazione (Cud) sarà differente a seconda del risultato del conguaglio derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare le istruzioni per la compilazione del CUD/2011 forniscono le seguenti modalità operative:

"In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto; al punto 11 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito."

ESEMPIO

Cessazione rapporto di lavoro nel settembre 2010 con SALDO addizionale comunale MAGGIORE dell'acconto già prelevato

- ▶ trattenuto in acconto fino ad agosto euro 50,00;
- ▶ dovuto dopo il conguaglio euro 60,00;
- ▶ trattenuto a saldo euro 10,00.

⁷ La modifica della residenza anagrafica è, infatti, avvenuta prima dei 60 gg. previsti dalla normativa rispetto al 1° gennaio 2011, pertanto il domicilio fiscale del lavoratore – per il periodo di imposta 2011 – è il nuovo domicilio di San Giovanni in Persiceto (BO).

⁸ Per una completa illustrazione degli adempimenti si veda la circolare n.15/E dell'Amministrazione Finanziaria, datata 16/03/2007.

| Addizionale comunale all'Irpef | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Acconto 2010 | Saldo 2010 | Acconto 2011 |
| 10 50 | 11 10 | 13 |

AL Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.

ESEMPIO Cessazione rapporto di lavoro nel settembre 2010 con SALDO addizionale comunale INFERIORE all'acconto già prelevato

- ▶ trattenuto in acconto fino ad agosto euro 50,00;
- ▶ dovuto dopo il conguaglio euro 40,00;
- ▶ restituito a saldo euro 10,00.

| Addizionale comunale all'Irpef | | |
|--------------------------------|------------|--------------|
| Acconto 2010 | Saldo 2010 | Acconto 2011 |
| 10 40 | 11 | 13 |

AL Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.

NASCE IL MONDO PRIVILEGE

IL CLUB PER I PROFESSIONISTI

ACEDI AL SITO

Gruppo EUROCONFERENCE®
tel. 045 8201028 | mail: privilege@euroconference.it | www.euroconference.it



L'autoliquidazione Inail 2010/2011 per il settore autotrasporto merci in conto terzi

a cura di Monica Livella – Funzionario Inail*

Il settore dell'autotrasporto beneficia di alcune agevolazioni legate alle sue peculiarità e alla sua rilevante incidenza nel sistema economico e produttivo italiano⁹.

Sotto il profilo contributivo anche per il 2011 è stato previsto un alleggerimento dei premi dovuti all'Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

A conferma dell'attenzione posta dal legislatore alle specifiche problematiche del settore, la L. n.220/10 (legge di stabilità 2011) ha previsto il rifinanziamento dell'autotrasporto attraverso la riduzione del premio Inail, peraltro già disposta per gli anni 2009 e 2010.

Per l'anno 2011 i nuovi tassi previsti per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 per le gestioni Industria, Artigianato e Terziario sono stati rideterminati con delibera del Presidente Inail del maggio 2011¹⁰ (vedi tabella sotto riportata).

Con la medesima delibera Inail è stata prevista anche la riduzione per l'anno 2011 del 14,70% dei premi speciali unitari dovuti per le imprese artigiane per le voci 9123 (5^a classe di rischio) e 9121 (8^a classe di rischio)¹¹. Va precisato che, come già previsto in sede di regolazione 2010, la riduzione è strettamente connessa alle suddette voci di tariffa; pertanto i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori famigliari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, devono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto.

Nuovi tassi anno 2011

⇒ *Gestione artigiano*

| | |
|------------------|--|
| voce 9121 | Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili): tasso di tariffa 87 per mille. |
| voce 9123 | Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121). Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; someggio: tasso di tariffa 70 per mille. |

* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione.

⁹ Si ricorda che è stata pubblicata in questi giorni la circolare n.31/E del 6 luglio 2011 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce dei chiarimenti sull'applicazione dell'art.83-bis, co.14, del D.L. n.112/08, la quale stabilisce la sospensione dei benefici fiscali, finanziari e previdenziali nel caso di infrazioni da parte del committente, azienda di autotrasporto conto terzi, a norme per la tutela della sicurezza stradale o a tutela della salute degli autotrasportatori. In particolare viene chiarito che i benefici che verranno sospesi sono quelli collegati all'attività di autotrasporto con l'esclusione dei benefici della persona fisica (agevolazioni prima casa).

I soggetti colpiti da questa sanzione saranno inseriti in una lista, disponibile nella sezione "Documentazione" alla voce "Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali", che riporterà anche tutte le informazioni sui vari gradi e sugli esiti dell'eventuale contenzioso, così come sui provvedimenti di annullamento in autotutela e le amministrazioni. Gli enti che hanno il compito di verificare il rispetto del provvedimento di esclusione potranno consultare direttamente *online*.

¹⁰ Determina del Presidente Inail n.144/11.

¹¹ Relativamente all'autoliquidazione 2010/2011 era già applicata - e indicata nelle basi di calcolo inviate a dicembre 2010 - alla regolazione 2010 la riduzione del 14,50 % sui premi speciali unitari degli artigiani per le voci 9121 e 9123.

⇒ *Gestione terziario*

| | |
|------------------|--|
| voce 9121 | Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli: tasso di tariffa 73 per mille |
| voce 9123 | Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (<i>esclusi quelli previsti alla voce 9121</i>): tasso di tariffa 42 per mille |

⇒ *Gestione industria*

| | |
|------------------|--|
| voce 9121 | Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli: tasso di tariffa 85 per mille |
| voce 9123 | Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (<i>esclusi quelli previsti alla voce 9121</i>): tasso di tariffa 57 per mille. |


Inoltre per le imprese del settore la L. n.225/10 ha fatto slittare il termine del versamento del premio da autoliquidazione 2010/2011 al 16 giugno 2011. Mentre il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni attraverso il Modello 1031 è rimasto invariato al 16 febbraio 2011, oppure al 16 marzo 2011 per la trasmissione in modalità telematica.

La comunicazione del tasso e le modalità di calcolo

Tenuto conto dello slittamento del pagamento e della riformulazione dei tassi medi di tariffa, al fine di consentire alle imprese di autotrasporto un corretto calcolo del premio per autoliquidazione, nel mese di maggio/giugno l'Inail ha rielaborato e notificato alle aziende un nuovo Modello 20SM, ossia una nuova comunicazione del tasso applicabile per l'anno 2011 e indispensabile per il calcolo della rata premio 2011 afferente la polizza dipendenti e equiparati.

Prima della scadenza del 16 giugno le imprese di autotrasporto hanno dunque provveduto a calcolare nuovamente il dovuto Inail a titolo di rata 2011: moltiplicando i salari erogati per il nuovo tasso applicato e/o detraendo dal premio speciale unitario lo sconto del 14,70%. Va da sé che l'importo complessivo da versare sul titolo con progressivo di riferimento 902011 (regolazione 2010 e rata 2011) si è ridotto.

In relazione al nuovo termine di versamento, le imprese sono state comunque autorizzate dall'Istituto a effettuare il pagamento secondo la duplice modalità:



¹² L'art.3 del DPCM del 12 maggio 2011 ha previsto la possibilità di effettuare entro il 20 agosto il versamento delle somme di cui agli artt.17 e 20, co.4, del D.Lgs. n.241/97, con scadenza compresa tra il 1° e il 20 agosto 2011, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda anche i premi assicurativi, i versamenti rateali, gli interessi e ogni altro titolo scadenti nel periodo indicato.

Nella **seconda ipotesi**, per effetto del differimento al 16 giugno, le rate sono quindi ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi al 2,10%¹³ da applicare soltanto sulla seconda e sulla terza rata. I **coefficienti** da moltiplicare per gli importi della seconda e terza rata sono:

- scadenza al 16 agosto: coefficiente 0,0035095890;
- scadenza al 16 novembre 2011: coefficiente 0,008802740.

Le imprese che entro il termine del 16 giugno avessero già versato in unica soluzione il premio 902011 in base ai tassi precedenti e/o senza l'applicazione della riduzione del 14,70% sui premi speciali unitari possono utilizzare il credito¹⁴ in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità¹⁵.

Le imprese che entro il termine del 16 giugno avessero versato le rate di febbraio e di maggio senza l'applicazione dei benefici dovranno procedere al ricalcolo del dovuto e delle tre nuove rate, detraendo, a scalare, quanto già versato rispettivamente dalla prima, dalla seconda e eventualmente dalla terza rata. L'*iter* da seguire è il seguente:

- applicare le riduzioni illustrate e riconteggiare il premio 902011;
- dividere l'importo per tre, ottenendo in tal modo l'importo dovuto per singola rata;
- calcolare la differenza tra l'importo dovuto riconteggiato per singola rata e l'importo già pagato a febbraio e a maggio, quantificando così il credito da utilizzare a conguaglio.

¹³ Il tasso di interesse è stato pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul sito della Direzione Generale del Debito Pubblico.

¹⁴ Il credito a favore della ditta è visualizzabile anche sul sito www.inail.it nell'area Punto Cliente.

¹⁵ Il datore di lavoro deve utilizzare il credito a suo favore per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. L'eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni.

Il credito Inail per premi ed accessori può inoltre essere utilizzato per il pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l'Istituto. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Ai sensi dell'art.37, co.49, del D.L. n.223/06, convertito dalla L. n.248/06, i titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i pagamenti esclusivamente con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari, secondo i criteri forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.30 del 29 settembre 2006 (consultabile nel sito www.agenziaentrate.gov.it).



Distacco dei lavoratori extra U.E. in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate

*a cura di Marco Ferrone – Funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Con la nota protocollo n.25/II/0010819, la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a norma dell'art.9 del D.Lgs. n.124/04, ha risposto all'[interpello n.28/11](#) formulato dalla Confindustria per avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art.27, lett.g) del D.Lgs. n.286/98, relativo al distacco del lavoratore straniero in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate. L'istituto del distacco, in questo caso, non deve essere inteso nell'accezione prevista dall'art.30 del D.Lgs. n.276/03 (prestito di manodopera giustificato da un interesse del distaccante), ma dall'art.1 del D.Lgs. n.72/00, di seguito analizzato.

Prima di esporre i chiarimenti forniti dal Ministero del Welfare, è necessario analizzare brevemente l'art.27 del testo unico per l'immigrazione.

La norma di cui sopra rientra nel novero degli ingressi particolari, rispetto ai quali il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso avviene al di fuori dei decreti di programmazione dei flussi, in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto attività particolarmente qualificate o che presentano caratteristiche peculiari di mobilità o temporaneità.

Fatta questa precisazione, e tornando nuovamente alla richiesta di chiarimenti formulati dall'istante, il Ministero è stato chiamato a chiarire i seguenti punti:

- ▶ l'obbligo o meno in capo all'impresa distaccante e all'impresa distaccataria di stipulare un contratto di appalto;*
- ▶ la necessità che la qualificazione dei lavoratori distaccati possa o meno essere avvalorata da diplomi o attestati professionali.*

La risposta del Ministero del Lavoro

L'art.27, lett.g), del T.U. n.286/98 cita quanto segue:

“lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati”.

L'articolo in questione, come osservato giustamente dal Ministero, non menziona affatto la stipula da parte dell'impresa distaccataria e dall'impresa distaccante di un contratto di appalto.

Il legislatore ha infatti previsto un'altra fattispecie, disciplinata dall'art.27, precisamente dalla lett.i), dove è previsto in modo espresso la stipulazione del contratto di appalto per il rilascio del nulla osta.

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Il Ministero, in merito al distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate, ribadisce pertanto che non occorre la stipula di un contratto di appalto da allegare a corredo dell'istanza da inoltrare allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.

Ciò che si richiede, invece, come elemento indispensabile ai fini dell'ingresso in Italia dei lavoratori *extra* U.E., è l'espletamento di compiti e prestazioni lavorative specifiche di natura subordinata nell'ambito di un arco temporale determinato.

Per prestazioni qualificate di lavoro subordinato si intendono quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre un'esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori.

Il Ministero afferma, quindi, che il ricorso all'art.27, lett.g), è finalizzato esclusivamente all'esecuzione di opere o di servizi di cui sopra e non deve essere un *escamotage* al decreto flussi, al fine di impiegare manodopera a basso costo (*c.d. dumpig sociale*).

Il distacco transnazionale

Allo scopo di risolvere ogni dubbio in merito alla richiesta di chiarimenti avanzata da Confindustria, il Ministero ha richiamato la normativa che disciplina il distacco transnazionale, precisamente il D.Lgs. n.72/00 (Attuazione della direttiva n.96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi), normativa riguardante le prestazioni di servizi in ambito comunitario, ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro.

È utile sottolineare che la normativa in questione contempla una pluralità di forme organizzative del lavoro, realizzate attraverso contratti anche commerciali tra datori di lavoro. Si ricorda che questi contratti presentano, come elemento comune, il temporaneo inserimento di uno o più lavoratori in un'organizzazione aziendale diversa da quella da cui dipendono.

Per la precisione l'art.1, par.3, Dir. n.96/71/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, prende in considerazione le seguenti misure transazionali:

- ➔ distacco di lavoratori nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi tra il datore di lavoro del lavoratore distaccato e il datore di lavoro stabilito in un diverso Stato membro;
- ➔ distacco di lavoratori nell'ambito dei rapporti commerciali tra imprese stabilite in diversi Stati membri e appartenenti allo stesso gruppo d'impresе. In questo caso il lavoratore, durante il periodo di distacco, resta dipendente del datore di lavoro che lo invia;
- ➔ distacco di lavoratori nell'ambito di un rapporto commerciale tra un'impresa di lavoro temporaneo, da un lato, e un'impresa utilizzatrice, dall'altro lato, quando l'impresa distaccante e quella utilizzatrice siano stabilite in Stati membri diversi. Il lavoratore ceduto dall'impresa di lavoro temporaneo, per tutta la durata della cessione in utilizzazione, rimane alle dipendenze dell'impresa cedente. La figura coincide con la somministrazione di lavoro.

Rievocate le varie forme di mobilità temporanea previste dal decreto legislativo di cui sopra e acclarato che non occorre allegare il contratto di appalto, la direzione generale per l'attività ispettiva ritiene indispensabile che la documentazione da allegare alla domanda per l'ottenimento del nulla osta ai sensi dell'art.27, lett.G) sia la seguente:

- ▶ idonea documentazione attestante il rapporto contrattuale di natura commerciale che intercorre tra l'impresa distaccante e l'impresa distaccataria;
- ▶ indicare il limite temporale di svolgimento dell'attività lavorativa specializzata;
- ▶ il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione italiana.

Brevemente e per utilità dei lettori si ricorda che l'istanza per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art.27, lett.g), ai sensi dell'art.37 del DPR n.334/04, può essere presentata solo da organizzazione o impresa italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali.

Per finire, una riflessione riguardante i criteri di qualificazione del lavoratore.

Dinanzi a una formulazione generica prevista dalla normativa in questione, il Ministero precisa che è indispensabile l'esibizione di diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale, quali titoli efficaci per attribuire un'adeguata qualificazione del lavoratore.

In particolare, è fondamentale che la specializzazione ascritta al lavoratore e suffragata dalla documentazione di cui sopra sia in linea con l'esecuzione del lavoro che sarà chiamato a svolgere.

Su questo punto è opportuno, a parere di chi scrive, che il Ministero dirami un chiarimento amministrativo affinché il personale dello sportello unico per l'immigrazione possa valutare con attenzione, sulla base di elementi più concreti, l'aspetto relativo alla qualifica professionale del lavoratore extra U.E..



Ferie e permessi: gestione della trasformazione da full-time a part-time

a cura di Alessandra Gerbaldi e Barbara Massara - Consulenti del lavoro in Roma

In occasione della fruizione delle ferie, è frequente che agli uffici del personale sfugga la particolarità della gestione del trattamento economico dei riposi annuali per i dipendenti che nel corso dell'anno sono stati interessati da trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time e viceversa.

Le difficoltà nascono dal fatto che i software gestionali utilizzati non sono in grado di riconoscere questi casi particolari e, pertanto, in fase di retribuzione delle ferie utilizzate, in automatico riconoscono il trattamento economico spettante in quel momento, senza considerare che alcuni giorni erano maturati sotto la vigenza di un contratto di lavoro con orario diverso.

La disciplina legale

La legge (art.2109 c.c e art.10 D.Lgs. n.66/03) si limita a disciplinare le ferie dal punto di vista della tutela del diritto alla salute, fissando la durata minima nonché i tempi di fruizione salvo, anche in questo caso, fare numerosi rinvii alla contrattazione collettiva.

Con particolare riguardo ai lavoratori *part time*, l'art.4 del D.Lgs. n.61/00, tra i principi generali di non discriminazione prevede che:

- ▶ il lavoratore *part time* "benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda la durata delle ferie annuali";
- ▶ il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione feriale.

Dal punto di vista del diritto ai riposi annuali, pur riconoscendo la legge un'equiparazione rispetto a quello dei lavoratori *full time*, occorre distinguere il *part time* reso con modalità orizzontale da quello svolto con modalità verticale.

Nel caso di un *part time* orizzontale, cioè con prestazione ad orario ridotto per tutti i giorni della settimana, spettano al lavoratore le stesse giornate di ferie previste dal contratto collettivo per gli altri lavoratori (*full time*).

Nel caso invece di un *part time* verticale, con alternanza di periodi lavorati a periodi di inattività, la durata delle ferie deve essere riproporzionata in base alla durata della prestazione lavorativa.

Il Ministero del Lavoro ha spiegato il criterio in base al quale riproporzionare la durata delle ferie di un *part time* verticale nella circolare n.24/00, predisponendo la seguente formula:

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| n. ferie dovute contrattualmente al lavoratore a tempo pieno | X | numero delle giornate di lavoro previste annualmente per il lavoratore P.T. | = | n. gg. ferie spettanti al P.T. |
| numero delle giornate annue lavorative previste per il lavoratore a tempo pieno | | | | |

F
P

Disciplina
legale

La disciplina contrattuale: maturazione e retribuzione

Sono invece i contratti collettivi che definiscono i criteri di maturazione nonché il relativo trattamento economico.

Le ferie devono essere valorizzate sulla base della retribuzione spettante nel periodo in cui le stesse sono fruito, sebbene si debba tener conto delle situazioni verificatesi nel periodo di maturazione, quali ad esempio aspettative non retribuite, congedo parentale, nonché della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Le aspettative non retribuite ovvero i congedi parentali rilevano in quanto sono periodi di sospensione durante i quali le ferie non maturano.



Per quanto concerne invece le trasformazioni da *part time* a *full time* e viceversa, le ferie devono essere valorizzate, con la retribuzione piena per i mesi in cui la prestazione si è svolta in misura intera, mentre devono essere valorizzate con la retribuzione proporzionalmente ridotta per i mesi nei quali la prestazione si è svolta a tempo parziale.

Alcuni Ccnl, tra i quali il commercio (art.82), hanno recepito questo principio, prevedendo espressamente che la retribuzione feriale del lavoratore *part time* va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie e, quindi, deve essere riproporzionata sulla base del rapporto tra orario settimanale ridotto e corrispondente orario pieno previsto dal contratto collettivo.

Il Ccnl degli studi professionali, invece, all'art.60 stabilisce che per il lavoratore *part timer* orizzontale la retribuzione spettante a titolo di ferie deve essere commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie stesse.

Nell'ipotesi in cui le ferie siano fruito dopo la trasformazione da *full time* a *part time*, in base alla regola di non discriminazione di cui all'art.4 del D.Lgs. n.61/00, la retribuzione dei giorni di ferie maturati durante il periodo di lavoro con orario ridotto deve essere riproporzionata in ragione della medesima proporzione di riduzione dell'orario rispetto a quello pieno settimanale.

ESEMPIO

Nel mese di giugno 2011 un impiegato al quale si applica il Ccnl commercio ha fruito di un intero mese di ferie, ma nella valorizzazione dello stesso bisognerà considerare che, nel corso del periodo di maturazione delle ferie (fissato dall'azienda dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo), il 1° dicembre 2010 il dipendente ha trasformato il suo contratto di lavoro, passando da un orario *full time* di 40 ore settimanali a un orario a tempo parziale di 20 ore settimanali (*part-time* al 50%).

Determinazione dei ratei di ferie maturati

| MESI | TIPO RAPPORTO | RATEI DI FERIE MATURATI |
|-----------|----------------|-------------------------|
| Luglio | FULL – TIME | CINQUE/DODICESIMI |
| Agosto | | |
| Settembre | | |
| Ottobre | | |
| Novembre | | |
| Dicembre | PART –TIME 50% | SETTE/DODICESIMI |
| Gennaio | | |
| Febbraio | | |
| Marzo | | |
| Aprile | | |
| Maggio | | |
| Giugno | | |

Esempio

Ratei di
ferie

Nella corresponsione della retribuzione spettante, occorre tener conto che una parte delle ferie, quelle relative al periodo 1° dicembre 2010 – 30 giugno 2011 (vale a dire “sette/dodicesimi”), sono state maturate quando il rapporto di lavoro era a tempo parziale.

Nella quantificazione dell'importo della retribuzione spettante durante il periodo feriale si dovrà tenere conto, quindi, delle variazioni dell'orario intervenute.

La retribuzione mensile lorda del lavoratore, al momento del godimento delle ferie, è pari ad € 1.600,00, che deve essere riproporzionata in base alla percentuale di lavoro svolto con orario ridotto.

| RETRIBUZIONE TEMPO PIENO | RETRIBUZIONE TEMPO PARZIALE |
|--------------------------|-----------------------------|
| € 1.600,00 | € 1.600*50% = 800,00 |

Retribuzione spettante durante le ferie

La retribuzione spettante per il mese in corso, durante il quale il lavoratore usufruisce delle ferie, sarà quindi data da:

| | RETRIBUZIONE GIORNALIERA DI FATTO | GIORNI DI FERIE MATURATI | TOTALE RETRIBUZIONE SPETTANTE |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Retribuzione per ferie maturate periodo luglio – novembre TEMPO PIENO | $\frac{€ 1.600,00}{26} = 61,54$ | 26 gg : 12 x 5 mesi = 10,84 | $61,54 \times 10,84 \text{ gg} = € 667,09$ |
| Retribuzione per ferie maturate periodo dicembre – giugno TEMPO PARZIALE | $\frac{€ 800,00}{26} = 30,77$ | 26 gg : 12 x 7 mesi = 15,16 | $30,77 \times 15,16 \text{ gg} = € 466,47$ |
| TOTALE | | 26 | 1.133,56 |

Part time diversi da quello orizzontale

La problematica sopra descritta, che necessariamente comporta un intervento manuale da parte di chi provvede all'elaborazione delle paghe, non dovrebbe interessare i lavoratori che svolgono *part time* caratterizzati da un orario giornaliero variabile, cioè a titolo esemplificativo 3 ore dal lunedì al mercoledì e 4 ore dal giovedì al venerdì.

Quella sopra descritta è infatti l'unica situazione in cui è opportuno, e conseguentemente legittimo, gestire il contatore delle ferie ad ore.

Tale modalità consente infatti di evitare abusi da parte dei lavoratori, che altrimenti avrebbero un iniquo vantaggio nel richiedere e fruire le ferie in corrispondenza dei giorni in cui l'orario di lavoro è maggiore (nel nostro esempio il giovedì e venerdì).

Tale modalità gestionale fa sì che, fermo restando l'utilizzo a giornate intere (compatibile con la funzione di reintegro propria delle ferie), la valorizzazione delle ferie in ore non comporta alcun onere di riproporzionamento della retribuzione, considerato che la retribuzione oraria non varia in caso di trasformazione del rapporto di lavoro.

Permessi per riduzione orario di lavoro ed ex festività

Anche i Rol e i permessi per ex festività, istituiti disciplinati dai contratti collettivi, in caso di trasformazione da *full time* a *part time* e viceversa, non richiedono alcun

Retribuzione

Part-time non orizzontale

Permessi

riproporzionamento in fase di fruizione e/o pagamento della relativa indennità. Tali permessi, essendo gestiti a ore, vengono infatti valorizzati con la retribuzione oraria vigente al momento dell'utilizzo/pagamento, retribuzione oraria che ovviamente non muta in caso di orario pieno o ridotto. Il riproporzionamento viene infatti effettuato mensilmente in fase di maturazione del numero orario di permessi sulla base del medesimo rapporto esistente tra orario ridotto e tempo pieno.

L'obbligo contributivo dei Rol ed ex festività

Con riferimento a queste due tipologie di permessi, il Ministero del Lavoro, con [l'interpello n.16 dell'8 marzo 2011](#) presentato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e la [nota prot n.25/SEGR/0009044 del 3 giugno 2011](#), ha chiarito che, in caso di mancata fruizione, il controvalore economico deve essere assoggettato a contribuzione.

In pratica il Ministero, richiamandosi al generale principio della competenza, ha esteso anche ai Rol e alle ex festività la stessa regola fino ad ora applicata dai datori di lavoro solo per le ferie non godute, sebbene con modalità diverse.

Il termine per adempiere all'obbligo contributivo è fissato al mese successivo a quello individuato dai Ccnl per la fruizione dei permessi o per il pagamento della relativa indennità.

In caso di mancata indicazione da parte dei contratti collettivi o di pattuizioni individuali di tale termine, come chiarito dall'Inps nell'ultimo [messaggio n.14605 del 13 luglio 2011](#), non sussiste alcuna scadenza dell'obbligazione contributiva.

Nella nota del 3 giugno, il Ministero ha riconosciuto alle aziende la possibilità di differire il termine di utilizzo o pagamento dei permessi mediante un'apposita previsione contenuta in un contratto collettivo, in un regolamento aziendale o in un patto individuale.

Si tratta di un'opportunità riconosciuta alle aziende, che possono in questo modo rinviare il termine dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, ma anche ai dipendenti, che possono disporre di più tempo per fruire dei permessi annuali.

Gli strumenti attraverso i quali procrastinare i termini per l'utilizzo dei Rol e delle ex festività sono estremamente vari e rispondono a logiche diverse.

Il contratto collettivo è sicuramente lo strumento meno agevole da utilizzare, in quanto implica il raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali aziendali, che potrebbero non essere favorevoli a un simile slittamento.

Al contrario il regolamento aziendale, costituendo un atto unilaterale del datore di lavoro, consentirebbe a quest'ultimo di poter discrezionalmente ampliare il termine in oggetto.

L'utilizzo di questo documento, applicabile a tutti i lavoratori o comunque a categorie di esse, è da preferire solo qualora il mancato utilizzo dei permessi annuali sia un fenomeno così diffuso da richiedere una regolamentazione di tipo collettivo.

Si allega di seguito la bozza di un estratto di regolamento aziendale.

**Obblighi
contributivi
Rol ed ex
festività**



[preleva
il documento](#)

Bozza di regolamento aziendale per il differimento del termine per l'utilizzo/pagamento dei Rol e delle ex festività

Bozza
regolamento
Aziendale

A tutto il personale della Società (o a categorie specifiche) cui si applica il Ccnl _____, si comunica che per esigenze produttive ed organizzative specifiche connesse alla nostra attività, a decorrere dall'anno 2011,
- il termine previsto dal Ccnl per il godimento dei permessi per Rol ed ex festività (art.____), deve intendersi spostato al _____.

o alternativamente (se lo prevede il Ccnl)

- il termine fissato dal Ccnl per il pagamento dell'indennità sostitutiva dei Rol e delle ex festività (art.____) deve intendersi spostato al _____.

Il datore di lavoro

Luogo, data

L'ulteriore strumento di cui può avvalersi il datore di lavoro per spostare in avanti il termine per il godimento/pagamento dei permessi in oggetto è l'accordo individuale, che ovviamente richiede l'espresso consenso del lavoratore.

Si tratta sicuramente del mezzo più idoneo, soprattutto nei casi in cui i residui rilevanti di permessi non fruiti riguardano pochi casi limitati.



[preleva
il documento](#)

Bozza di accordo individuale

Bozza
accordo
individuale

Gen. Sig.

Oggetto: accordo individuale per il differimento del termine per il godimento/pagamento dei Rol e delle ex festività

Il datore di lavoro _____ e il lavoratore _____, facendo seguito alle intese verbali intercorse, con il presente atto intendono formalizzare l'accordo raggiunto in merito al termine per il godimento dei permessi maturati annualmente a titolo di Rol e di ex festività.

In ragione delle reciproche esigenze manifestate, a decorrere dall'anno 2011, in deroga alle previsioni dell'art.____ del Ccnl applicato, concordano che il termine ultimo per la fruizione dei permessi annuali in oggetto (o in alternativa per il pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti) sia differito al _____.

Le parti

Il dipendente

Il datore di lavoro

Le modalità operative per l'adempimento contributivo

Recependo le indicazioni di fonte ministeriale, l'Inps non ha atteso molto tempo per predisporre una circolare con la quale spiegare le modalità operative con cui le aziende devono adempiere a quello che, a tutti gli effetti, è risultato un nuovo obbligo contributivo.

Nella [circolare n.92 dell'8 luglio 2011](#), l'Istituto ha chiarito che nel mese successivo a quello di scadenza del termine ultimo di fruizione/pagamento dei permessi, il datore di lavoro deve incrementare l'imponibile previdenziale di un importo pari a quello dei Rol e delle ex festività maturati e non goduti, valorizzati sulla base della retribuzione oraria vigente in quello stesso mese.

A titolo esemplificativo, qualora il Ccnl preveda il 30 giugno quale termine per l'utilizzo/liquidazione dei permessi maturati nell'anno precedente, nella mensilità di luglio dovrà essere inserito l'imponibile dei Rol ed ex festività non fruiti, con conseguente versamento al 16 agosto (salvo il consueto differimento).

Gli uffici del personale che provvedono all'elaborazione delle paghe mese su mese, cioè senza avvalersi della possibilità di utilizzo delle variabili differite, potrebbero ritenere più pratico l'assoggettamento nello stesso mese di scadenza del termine di fruizione/pagamento dei permessi.

Come avviene per le ferie, al momento della successiva fruizione dei permessi precedentemente assoggettati a contribuzione sarà necessario procedere alla rettifica in diminuzione dell'imponibile rilevato nel mese originario (di assolvimento dell'obbligo contributivo) nonché al recupero dei contributi versati.

Tali operazioni devono essere effettuate mediante la compilazione nell'UniEMens dell'elemento <VarRetributive>, utilizzando la specifica causale ferie.

Con riferimento ai permessi non fruiti maturati negli anni precedenti (rispetto ai recenti chiarimenti), nell'ultimo messaggio l'Istituto ha dato tempo alle aziende fino al 16 ottobre 2011 (17 ottobre poiché il 16 cade di domenica) per regolarizzare i versamenti contributivi relativi al periodo pregresso.

LEGENDA ICONE



Le notizie flash

La raccolta di tutte le novità legislative, di prassi e giurisprudenza divise per argomento e brevemente commentate.

I due simboli distinguono le notizie a contenuto professionale (lente) da quello operativo (computer).



Il punto di pratica professionale

Un'analisi pratica – operativa di specifiche tematiche di diritto del lavoro, previdenziale e fiscale che incidono sugli adempimenti mensili, periodici e annuali degli Operatori e dei Consulenti; ricca di **esempi**, carte di lavoro e **tabelle riassuntive**.



Aggiornamenti professionali

Un aggiornamento costante e **approfondito** sugli argomenti di maggior interesse professionale del periodo, commentati ed analizzati dai nostri Esperti, per permetterVi di essere sempre aggiornati in tempo reale.



Il lavoro e le sue agevolazioni

Uno strumento semplice e immediato per l'accesso ai **bandi di agevolazione** in materia lavoristica. L'operatore viene accompagnato nei vari passaggi della procedura e ha a disposizione i collegamenti ipertestuali che rimandano alle pagine dei relativi siti web.



Formulari e check list

Utili carte di lavoro e formulari per la consulenza dello studio, brevemente commentati, con la spiegazione delle procedure da seguire per l'utilizzo. Tutti i fac-simili sono prelevabili e archiviabili in formato **WORD**.



Il caso del mese

L'analisi di un caso aziendale reale, con le indicazioni per gestirne le problematiche connesse e i suggerimenti sulle possibili soluzioni.



Ispezioni e ricorsi – i casi in azienda

Una guida alla gestione della difesa da ispezioni in azienda attraverso l'**esame di verbali**, con flow-chart che schematizzano le procedure e le tempistiche da seguire, corredata da **fac-simili di ricorsi**.



La sicurezza sul lavoro

L'analisi della normativa in materia di salute e sicurezza, commentata dagli Operatori del settore, come supporto applicativo alla consulenza del Professionista.



Sintesi Operative Paghe e Contributi

Un corso operativo per l'**elaborazione delle paghe** e per lo svolgimento degli adempimenti contributivi e fiscali, con **esempi di busta paga**, compilazione del modello DM10, F24, CUD, EMens e modello 770.



Il calendario delle scadenze

A cadenza quindicinale, tutte le scadenze previdenziali e fiscali del periodo.

EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference S.p.a.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via E. Fermi, 11/A – 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Gian Paolo Ranocchi

COORDINATORE REDAZIONALE

Marina Ducci

REDAZIONE

Sara Cunego

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Settimanale - Vendita esclusiva per abbonamento

REDAZIONE

Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati e-mail: redazione.circolare@cslavoro.it

STAMPA

Pubblicazione diffusa per e-mail
Autorizzazione del Tribunale di Verona
n.1447 del 29 giugno 2001

ISSN 2039-9626

ABBONAMENTI INVIO TRAMITE E-MAIL

COSTO ANNUALE (01/01/2011 – 31/12/2011)

invio tramite e-mail €215,00 (+ Iva 20%)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti richiedendo il coupon al numero 045/506199.

SERVIZIO ABBONAMENTI

Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, eccetera

Tel. 045/506199 fax 045/502430

e-mail: servizio.spedizioni@cslavoro.it

sito: www.cslavoro.it

Per i contenuti de *La Circolare di Lavoro e Previdenza* - Gruppo Euroconference S.p.a. - comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative alla elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.